



# COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Provincia  
di  
Padova

“Medaglia d’argento al merito civile”

Sede: Piazza Vittoria, 12 - 35010 Villa del Conte (PD)

C.F. 80010370288 - P.I. 00736110289

Sito: [www.comune.villa-del-conte.pd.it](http://www.comune.villa-del-conte.pd.it)

e - mail: [tributi@comune.villa-del-conte.pd.it](mailto:tributi@comune.villa-del-conte.pd.it)  
[finanziario@comune.villa-del-conte.pd.it](mailto:finanziario@comune.villa-del-conte.pd.it)

## I.M.U. 2016: informativa acconto e saldo

<b>Soggetti passivi</b>	Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, di superficie sugli immobili stessi, concessionari di beni immobili, locatari finanziari di beni immobili, coniugi separati assegnatari di abitazione.
<b>La base imponibile sulla quale si calcola l’I.M.U.</b>	<p><b>Fabbricati:</b> la rendita catastale dell’immobile, <b>rivalutata del 5%</b> e moltiplicata come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ fabbricati del gruppo <b>catastale A (abitazioni), C/2 (magazzini, cantine ecc.), C/6 (garage) e C/7 (tettoie)</b> il coefficiente è <b>160</b>; sono esclusi gli A/10 (Uffici);</li><li>▪ fabbricati del gruppo <b>catastale B, C/3, C/4 e C/5</b> il coefficiente è <b>140</b>;</li><li>▪ fabbricati della categoria <b>catastale A/10 e D/5</b> il coefficiente è <b>80</b>;</li><li>▪ fabbricati del gruppo <b>catastale D (esclusi i D/5)</b> il coefficiente è <b>65</b>;</li><li>▪ fabbricati della <b>categoria C/1</b> il coefficiente è <b>55</b>.</li></ul> <p><b>Terreni agricoli:</b> il reddito dominicale <b>rivalutato del 25%</b> e moltiplicato per <b>135</b>.</p> <p><b>Aree edificabili: il valore venale in comune commercio al 01.01.2016.</b> I valori minimi di riferimento indicati dal comune per le aree fabbricabili sono quelli dell’anno precedente e validi anche per l’anno 2016 allegati nella tabella sub A). Tale determinazione vale come supporto nell’adempimento dell’obbligazione tributaria. Ne consegue che in presenza di <b>perizie di stima dell’area, atti di compravendita, successioni ecc., l’indicazione dei valori di riferimento non limita il potere di accertamento dell’Ente il quale puo’ procedere al recupero dell’eventuale maggior imposta calcolata sulla base dei nuovi elementi desunti dai suddetti atti.</b></p>
<b>Novità 2016</b>	<p>La legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 ha portato alcune variazioni al pagamento dell’IMU e sono:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) riduzione del 50% <b>della base imponibile per le unità immobiliari abitative</b> (fatta eccezione per le categorie catastali di lusso A/1, A/8, A/9), <b>concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado</b> (genitori e figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, <b>a condizione che:</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>il contratto di comodato sia registrato all’Agenzia delle Entrate;</b></li><li>- <b>il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune</b> in cui è situato l’immobile concesso in comodato;</li></ul></li><li>2) <b>esenzione</b> per i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola.</li></ol>

<p align="center"><b>Esclusioni dall'imposta</b></p>	<p>La legge n. 147/2013 ha <b>escluso</b> dal pagamento dell'IMU già dal 2014 le seguenti tipologie di immobili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>abitazione principale e relative pertinenze</b>, escluse le abitazioni di lusso nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;</li> <li>2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;</li> <li>3) <b>fabbricati rurali</b> di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8 del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011 e ss.mm.</li> </ol>
<p align="center"><b>Aliquote IMU 2016 (confermate delibera di C.C. n. 5 del 14.03.2016)</b></p>	<p>Aliquote confermate per l'anno 2016 delibera di C.C. n. 5 del 14.03.2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0,50%</b> Abitazione Principale e pertinenze (<b>solo per le abitazioni di lusso categorie A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze mentre per le altre categorie catastali non è dovuta l'imposta</b>)</li> <li>▪ <b>0,00 %</b> Fabbricati rurali ad uso strumentale (con annotazione catastale)</li> <li>▪ <b>0,80 %</b> Terreni agricoli</li> <li>▪ <b>0,80 %</b> Aree fabbricabili</li> <li>▪ <b>0,80 %</b> Altri fabbricati</li> <li>▪ <b>0,76 %</b> Fabbricati industriali Gruppo D (quota allo Stato)</li> <li>▪ <b>0,04 %</b> Fabbricati industriali Gruppo D (quota al Comune)</li> </ul>
<p align="center"><b>Definizione di abitazione principale e pertinenza</b></p> <p><b>Detrazione abitazione principale</b></p>	<p>Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come <b>unica unità immobiliare</b>, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui marito e moglie abbiano la residenza nello stesso comune ma in 2 immobili diversi solo uno potrà essere considerato abitazione principale.</p> <p>Per pertinenze si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali <b>C/2, C/6 e C/7 ed al massimo una sola unità</b> per ciascuna delle categorie indicate.</p> <p>Detrazione annua di €. 200,00 solo per le categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9.</p>
<p align="center"><b>Scadenza versamento</b></p>	<p><b>Acconto: entro il 16 giugno 2016;</b>  <b>Saldo: entro il 16 dicembre 2016</b> a conguaglio dell'imposta annua.  L'importo minimo annuo (acconto + saldo) da versare è di €. 12,00 (solo se l'imposta totale è uguale o superiore a €. 12,00).</p>
<p align="center"><b>Modelli di pagamento e codici tributo</b></p>	<p>Il modello F24 scaricabile anche dai siti <a href="http://www.comune.villa-del-conte.pd.it">www.comune.villa-del-conte.pd.it</a> e <a href="http://ww.agenziaentrate.gov.it">ww.agenziaentrate.gov.it</a>.</p> <p>I codici tributo IMU da utilizzare sono:  <b>CODICE ENTE COMUNE DI VILLA DEL CONTE: L934</b>  <b>CODICI TRIBUTI PER TIPOLOGIE DI IMMOBILE:</b>  <b>3912</b> IMU COMUNE abitazione principale (<b>solo per le categorie abitative di lusso non esenti A/1, A/8 e A9</b>);  <b>3914</b> IMU COMUNE per terreni agricoli;  <b>3916</b> IMU COMUNE per aree fabbricabili;</p>

	<b>3918</b> IMU COMUNE per altri fabbricati; <b>3925</b> IMU STATO per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (artigianali ed industriali); <b>3930</b> IMU COMUNE per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
<b>Dichiarazione I.M.U./I.U.C.</b>	Per l'anno 2016 il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al <b>30.06.2017</b> . Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni sono disponibili sui siti internet agli indirizzi: <a href="http://www.comune.villa-del-conte.pd.it">www.comune.villa-del-conte.pd.it</a> o <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> . La dichiarazione vale anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche ai dati dichiarati cui derivi un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

### Servizio di bollettazione IMU e TASI a domicilio

Anche per l'anno 2016 il **Comune di Villa del Conte** ha avviato il **servizio gratuito di bollettazione Imu e Tasi a domicilio**. Il servizio è rivolto ai contribuenti residenti nel Comune i quali già nel 2015 hanno richiesto all'ufficio i modelli F 24. I modelli di versamento ACCONTO E SALDO precompilati verranno recapitati al domicilio dei contribuenti entro **fine maggio / inizio giugno**. Il servizio potrà essere richiesto anche da altri contribuenti nei seguenti orari di apertura al pubblico (dal 24.05 al 16.06.2016): martedì 9-13 e 17-18,30, giovedì 9-13 e sabato 9-12 oppure:

- e-mail: [tributi@comune.villa-del-conte.pd.it](mailto:tributi@comune.villa-del-conte.pd.it) o [finanziario@comune.villa-del-conte.pd.it](mailto:finanziario@comune.villa-del-conte.pd.it);
- Telefonicamente ai numeri 049/9394842-843.

**Resta inteso che in caso di mancato invio il contribuente è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.**

E' possibile altresì stampare direttamente da casa il modello F24 accedendo al calcolo IUC – ONLINE disponibile sul sito internet comunale [www.comune.villa-del-conte.pd.it](http://www.comune.villa-del-conte.pd.it).; una volta inseriti i dati è possibile registrarli e recuperarli per la stampa dei successivi versamenti a saldo;

Villa del Conte, lì 10.05.2016

**Il Servizio Tributi**

## TABELLA VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI ANNO 2016

Tale determinazione vale come supporto nell'adempimento dell'obbligazione tributaria. Ne consegue che in presenza di perizie di stima dell'area, atti di compravendita, successioni ecc., l'indicazione dei valori di riferimento non limita il potere di accertamento dell'Ente, il quale può procedere al recupero dell'eventuale maggior imposta calcolata sulla base dei nuovi elementi desunti dai suddetti atti.

ZONE RESIDENZIALI		Valutazione € / mc (metro cubo)
A	Centro storico	€ 90,00
		€ 80,00 (zona sega)
B	Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate	€ 90,00
C1	Zone residenziali di completamento	€ 85,00
	Zone residenziali di completamento con lotti tipo A fino a 800 mc	€ 85,00
	Zone residenziali di completamento con lotti tipo B fino a 1.200 mc	€ 85,00
	Residenziale in perequazione	€ 85,00
C1.1	Zone residenziali di completamento esterne ai centri urbani	€ 85,00
	Zone residenziali di completamento esterne ai centri urbani con lotti tipo A fino a 800 mc	€ 85,00
	Zone residenziali di completamento esterne ai centri urbani con lotti tipo B fino a 1.200 mc	€ 85,00
	Residenziale in perequazione	€ 85,00
C2	Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi – NON URBANIZZATE -	€ 45,00
	Parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi – URBANIZZATE -	€ 85,00
	Residenziale in PEREQUAZIONE	€ 35 / m cubo
ZONE PRODUTTIVE		Valutazione €/mq (metro quadro)
D1	Aree per impianti produttivi esistenti e di nuovo impianto industria – artigianato di produzione – DA URBANIZZARE -	€ 35,00
	Aree per impianti produttivi esistenti e di nuovo impianto industria – artigianato di produzione – URBANIZZATE -	€ 75,00
	Zona produttiva in PEREQUAZIONE	€ 25,00
D2	Aree destinate al commercio, direzionalità e all'artigianato di servizio – DA URBANIZZARE -	€ 45,00
	Aree destinate al commercio, direzionalità e all'artigianato di servizio – URBANIZZATE -	€ 85,00
	Zona produttiva in PEREQUAZIONE	€ 35,00
D3	Aree con/per aggregazioni ricettive e di ristoro - DA URBANIZZARE -	€ 45,00
	Aree con/per aggregazioni ricettive e di ristoro - URBANIZZATE -	€ 85,00

		<u>Per le attività produttive in zona impropria , il valore sarà rapportato alla superficie dell'ampliamento autorizzata (superficie coperta) in sede di permesso di costruzione, con valore a metro quadrato</u>	<b>€ 120,00</b>
ZONE RURALI		Valutazione € / mc e €/mq	Note
E	Zone rurali	€ 50,00 a mc per la parte abitativa <b>€ . 80,00 a mq (superficie coperta) per gli annessi rustici</b>	Sulla volumetria e/o metro quadrato concessa dall'inizio lavori fino al fine lavori di costruzione, ristrutturazione o ampliamento.
ZONE DI INTERESSE COMUNE		Valutazione € / mq (metro quadro)	Note
F	Zone ed attrezzature di interesse comune	€ 15,00	In cui sia possibile l'edificazione di fabbricati classificabili in catasto nelle categorie A-B-C-D-E

## EDIFICI COLLABENTI – DIRUTI (DIROCCATI)

Zona Territoriale omogenea		Valutazione € / MQ sul lotto di pertinenza
A	<u>Centro storico</u>	
B	<u>Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate</u>	<b>€ . 50,00</b>
C	<u>Zone residenziali</u>	
D	<u>Zone produttive</u>	<b>€ . 75,00</b>
E	<u>Zone rurali</u>	<b>€ . 25,00</b>

### Note:

- 1) il **volume** da considerare ai fini del calcolo (cubatura) è quello urbanistico netto;
- 2) **per area urbanizzata** si intende una zona per la quale sia stata presentata denuncia di fine lavori sul permesso a costruire del piano di lottizzazione e/o area alla quale è stato rilasciato collaudo parziale o 1° permesso a costruire del fabbricato: in questo caso il valore è riferito ai singoli lotti.
- 3) **Per area da urbanizzare** si intende una zona prevista nel PRG e sprovvista della documentazione sopraccitata: in tale caso il valore è riferito all'intero ambito di superficie prevista nel piano attuativo
- 4) Nel concetto di fabbricato è ricompresa, oltre all'area occupata dalla costruzione, anche quella che ne costituisce pertinenza. **L'area pertinenziale** è quella normalmente accatastata unitamente al fabbricato. Pertanto, qualora l'area pertinenziale sia potenzialmente edificabile in base ad un strumento urbanistico la stessa non ha rilevanza impositiva sino all'eventuale permesso di costruzione o di ampliamento del fabbricato.